

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1899.

UMBERTO.

A. BONASI.
PELLOUX.
CARMINE.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

Tavola della residua vita probabile desunta dalla legge di sopravvivenza della popolazione italiana.

ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile	
	Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi
50	19	7	67	8	6	84	2	9
51	18	10	68	8	»	85	2	7
52	18	1	69	7	6	86	2	4
53	17	4	70	7	»	87	2	2
54	16	7	71	6	7	88	2	»
55	15	11	72	6	1	89	1	10
56	15	3	73	5	8	90	1	9
57	14	6	74	5	4	91	1	8
58	13	11	75	5	»	92	1	6
59	13	3	76	4	9	93	1	5
60	12	7	77	4	6	94	1	4
61	12	»	78	4	4	95	1	3
62	11	4	79	4	2	96	1	2
63	10	8	80	3	11	97	1	»
64	10	1	81	3	8	98	1	»
65	9	6	82	3	4	99	»	8
66	9	»	83	3	»			

Roma, addì 4 giugno 1899.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

A. BONASI.

Il Ministro dell'Interno

PELLOUX.

Il Ministro delle Finanze

CARMINE.

Il Numero 193 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1896, n. 460, che approva il Regolamento di servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al Regolamento di servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe.

Numero 91, al 6° capoverso (4° capoverso della pagina 79) sostituire:

« Per il passaggio sopra un ponte militare i comandanti devono attenersi alle istruzioni che, in dipendenza della resistenza del ponte, ha ricevuto l'ufficiale incaricato di regolare il transito.

« In massima valgono le norme seguenti:

« Ciascun reparto di truppa (battaglione, squadrone, batteria) deve assumere l'opportuna formazione almeno 100 passi prima dell'ingresso al ponte e non potrà mai cambiarla prima che la coda del reparto abbia oltrepassato di 100 passi l'uscita del ponte.

« La fanteria passa ordinata per quattro (per due se la velocità della corrente supera metri 2.50) mantenendo la distanza regolamentare di metri 1.30 tra quadriglia e quadriglia ed avvertendo di rompere il passo e camminare liberamente senza cadenza.

« L'andatura non cadenzata dovrà essere conservata sulla riva opposta finchè la coda di ogni battaglione non abbia oltrepassato il ponte. Gli ufficiali entrano nelle file; quelli a cavallo smontano ed i cavalli sono accodati all'unità che precede e condotti nel modo indicato per la cavalleria. In difetto di una unità che preceda a breve distanza, i cavalli sono tenuti alla testa del rispettivo riparto, ma abbastanza innanzi alla truppa da non incagliare la marcia. I battaglioni si devono seguire ad una distanza di 30 a 50 passi.

« La cavalleria passa per due appiedata (per uno se la velocità della corrente superi metri 2.50); i soldati, stando all'infuori, conducono i loro cavalli riuniti nel mezzo del ponte mantenendo le distanze regolamentari. Gli squadroni si seguono a 10 passi di distanza, i reggimenti tengono da 30 a 50 passi l'uno dall'altro. Passato il ponte, gli uomini continuano a marciare a piedi fino a che sarà loro possibile di rimontare a cavallo, senza recare incaglio alle truppe che seguono. Anche dopo montati a cavallo, dovranno mantenere un passo lento per non